

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
FAGGIO VALLOMBROSANO
O. N. L. U. S.

S T A T U T O

P R E M E S S A

L'Associazione è sorta il giorno **Quattro** del mese di **Dicembre** dell'anno **MilleNoveCentoNovantOtto** mediante atto costitutivo redatto e sottoscritto dai **SOCI FONDATORI** **Marco MIZZA, Rinaldo ROSSI, Mario AUCELLO, Marcello COVEZZI, Sergio CAPPELLI, Luigi CONSALVI, Federigo BRUNI, Pier Luigi GUERRI, Francesco TONINI, Lidia MARTINI, Emilio BORGINI, Candida DEGL'INNOCENTI, Primetta MILANI ed Italo CHERUBINI.**

L'Atto Costitutivo è stato registrato il giorno **SeDici** del mese di **Dicembre** dell'anno **MilleNoveCentoNovantOtto.**

Ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e delle Leggi attuative della Regione Toscana, mediante **Decreto n. 49 in data 30 ottobre 2000**, l'Associazione ha ottenuto il riconoscimento giuridico di

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - ONLUS

La presente versione dello Statuto è stata approvata dall'Assemblea dei Soci il giorno **Diciasette** del mese di **Novembre** dell'anno **DueMilaSette.-**

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Associazione di Volontariato denominata "FAGGIO VALLOMBROSANO", operante ai sensi del Codice Civile, della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e delle ulteriore vigente legislazione.

1.2 In applicazione dell'obbligo legale di utilizzazione della specifica locuzione a seguito del riconoscimento giuridico in premessa, l'esatta denominazione dell'Associazione è

Associazione di Volontariato "FAGGIO VALLOMBROSANO" - ONLUS

1.3 Al posto della denominazione indicata al precedente paragrafo potrà essere utilizzata anche la denominazione

"FAGGIO VALLOMBROSANO" - ONLUS

ART. 2 - SEDE

2.1 L'Associazione ha sede **presso** l'Abbazia di Vallombrosa in Reggello (FI), Via S. Benedetto, 115.

ART. 3 - SCOPO

3.1 L'Associazione trae le motivazioni della propria esistenza dall'adesione all'insegnamento di Cristo e della Chiesa. L'Associazione - nel rispetto delle norme statutarie - persegue fini di solidarietà mediante azioni erogabili in modo continuativo, attivo e diretto e volto alla prevenzione e rimozione di situazioni di bisogno.

3.2 L'associazione ha come scopo il collaborare con la Congregazione Vallombrosana OSB, seguendo la spiritualità benedettina, nella sua opera di apostolato, di testimonianza e di evangelizzazione, nella distinzione dei ruoli tra laici e religiosi ma nel comune spirito di servizio a Cristo ed alla Chiesa Cattolica.

3.3 A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

- a) svolgere e/o favorire attività formativa di tipo religioso e culturale;
- b) organizzare pellegrinaggi, ritiri, corsi di Esercizi Spirituali e quant'altro;
- c) gestire case di ferie, studentati, case di preghiera e case di accoglienza;

- d) gestire beni mobili ed immobili di proprietà della Congregazione Vallombrosana OSB e/o di terzi, per conto della Congregazione stessa, secondo forme e finalità da essa stabilite;
- e) promuovere e gestire iniziative di accoglienza per minori handicappati, persone bisognose e soggetti identificabili come “socialmente a rischio”;
- f) svolgere attività culturale, sportiva e ricreativa, organizzare convegni, cineforum, meetings e quant’altro;
- g) gestire mense per poveri, attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande in genere;
- h) promuovere e gestire iniziative di adozione a distanza di bambini e minori in genere.

3.4 L’Associazione si occuperà inoltre di promuovere tutte le iniziative utili a sensibilizzare l’opinione pubblica e le Autorità competenti nei confronti del problema della povertà e dell’emarginazione; potrà intervenire direttamente in casi particolari di bisogno, nonché coordinare e sostenere gli interventi di altre organizzazioni caritative.

3.5 Al fine di attuare il suo scopo, l’Associazione potrà inoltre:

- a) scrivere, stampare, pubblicare, emettere e far circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, pamphlet, manifesto ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione;
- b) aderire a qualunque organismo, unione, ente, federazione nazionale ed internazionale e costituire o partecipare alla costituzione o sovvenzionare mediante contributi, lasciti e donazioni qualsiasi ente, associazione, istituzione o fondazione che si prefigga le medesime finalità e scopi;
- c) svolgere inoltre qualsiasi attività, anche di carattere commerciale e/o finanziario, che possa facilitarne il conseguimento, procurando, raccogliendo e distribuendo i mezzi finanziari necessari.

3.6 L’Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 4 - SOCI

4.1 L’ammissione dei soci ordinari, che riconoscono ed aderiscono alle finalità dell’Associazione ed al presente Statuto, avviene su domanda degli

interessati da inoltrare al Consiglio Direttivo e dietro presentazione di almeno altri due soci.

- 4.2** L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale può rigettare la domanda entro sessanta giorni dalla ricezione. Il Presidente comunica agli interessati l'esito della domanda entro novanta giorni dalla ricezione della stessa.
- 4.3** Contro la mancata accettazione della domanda, gli interessati possono presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione della relativa comunicazione da parte del Presidente, documentato ricorso all'Assemblea dei Soci, la quale decide, con giudizio insindacabile, nella prima riunione in sede ordinaria; il Presidente comunica agli interessati l'esito del ricorso entro trenta giorni dalla decisione dell'Assemblea.
- 4.4** Le iscrizioni decorrono dal giorno della notifica di accettazione da parte del Presidente.
- 4.5** Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario a persone fisiche oppure associazioni ed enti benemeriti nei confronti dell'Associazione. I Soci Onorari possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola, ma in ogni caso senza diritto di voto.

ART. 5 - PERDITA O SOSPENSIONE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

- 5.1** La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:
- a) per decesso del socio (persona fisica) o per cessazione dell'attività nel caso di persona non fisica;
 - b) per recesso del socio, da comunicarsi per iscritto;
 - c) per mancata partecipazione (anche a mezzo delega a terzi) non giustificata a due consecutive riunioni assembleari;
 - d) per motivata delibera di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità oppure per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o del regolamento oppure per altri motivi che comportino indegnità o che possano recare danno (anche solo morale o d'immagine) all'Associazione.
- 5.2** Nel caso di cui al precedente punto **5.1 b)** il Presidente, sentito il Con-

siglio Direttivo, accetta o respinge le dimissioni del socio; se rinnovate, il Presidente deve accettare tali dimissioni.

5.3 Nei casi dei quali ai precedenti punti **5.1 c)** e **5.1 d)** il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, comunica al socio l'avvenuta perdita della qualifica di socio; l'interessato può presentare motivato ricorso all'Assemblea dei Soci, in analogia a quanto previsto al precedente punto **4.3**.

5.4 In caso di rapporto di lavoro dipendente o autonomo instauratosi tra un socio e l'Associazione, la qualifica di socio è sospesa per tutta la durata del rapporto di lavoro. Il reintegro è comunicato al socio a cura del Presidente.

ART. 6 - PRESTAZIONI DEI SOCI

6.1 Le prestazioni sono rese attraverso la prevalente disponibilità dei soci volontari e comunque nel rispetto dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della Legge Regione Toscana 28/93 nonché dell'articolo 3 della Legge 266/91. I soci volontari sono regolarmente assicurati ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

7.1 Sono Organi Sociali:

- L'Assemblea dei Soci (di seguito denominata "Assemblea") in sede ordinaria e straordinaria;
- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Sindaci Revisori.

7.2 Le cariche sono a titolo gratuito e spetta ai componenti degli Organi sociali tutti il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante affissione dell'avviso

nella sede sociale e con comunicazione scritta ed inoltrata con qualsiasi mezzo, con almeno dieci giorni di preavviso, ai singoli soci con l'indicazione dell'ordine del giorno, data e luogo della riunione in prima convocazione; se necessario, l'Assemblea ha luogo in seconda convocazione trascorsi almeno trenta minuti dalla prima non legalmente costituita. I soci non presenti (personalmente od a mezzo delega a terzi) nell'Assemblea immediatamente precedente, sono convocati tramite lettera raccomandata.

8.2 Quando almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto lo richieda, il Presidente iscrive l'argomento (base della richiesta) all'ordine del giorno della prima successiva Assemblea in sede ordinaria, sempre che la richiesta sia pervenuta almeno venti giorni prima della stessa; il Presidente può comunque iscriverla sempre che siano rispettati i termini dei quali al precedente punto **8.1**.

8.3 Quando almeno il trenta per cento dei soci aventi diritto di voto lo richieda, il Presidente convoca un'apposita Assemblea in sede straordinaria: tale Assemblea avrà svolgimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

8.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale nomina un Segretario per ciascuna riunione.

8.3 L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è legalmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto;

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

8.4 E' ammesso l'intervento ed il voto per delega; ciascun socio ordinario può rappresentare fino ad un massimo di un socio; ciascun delegato, che non sia anche socio, può rappresentare fino ad un massimo di un socio.

8.5 Le deliberazioni su ogni argomento, escluse le modifiche al presente Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione, sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei presenti con diritto di voto.

8.6 Le delibere concernenti modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono assunte:

- a) con la maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto di voto (inclusi i soci assenti), nel caso di Assemblea in prima convocazione;
- b) con la maggioranza della metà più uno dei soci aventi diritto di voto (inclusi i soci assenti), nel caso di Assemblea in seconda convocazione.

8.7 Le riunioni dell'Assemblea sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

8.8 Il verbale di ciascuna Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, viene trasmesso ai soci assenti, entro trenta giorni, a cura del Presidente dell'Associazione.

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDE ORDINARIA

9.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente, in sede ordinaria, almeno una volta all'anno entro il quarto mese dal termine dell'esercizio sociale.

9.2 L'Assemblea in sede ordinaria può deliberare:

- sulla relazione morale, economica e tecnica presentata ogni anno dal Consiglio Direttivo;
- sul bilancio consuntivo annuale, con indicati contributi, beni e lasciti;
- sulla nomina del Presidente, del Vice-Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo (come previsto al successivo punto **13.1**) e del Collegio dei Revisori dei Conti, quando ne ricorrano i presupposti per scadenza del mandato quinquennale o per necessità di reintegro di tali Organi;
- sulla misura delle eventuali quote annuali da richiedere ai soci;
- sui ricorsi di cui ai precedenti punti **4.3** (mancata accettazione della domanda di nuovo socio) e **5.3** (perdita della qualifica di socio);
- su ogni altro eventuale argomento all'ordine del giorno, con esclusione di modifiche allo Statuto e di scioglimento dell'Associazione.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDE STRAORDINARIA

10.1 L'Assemblea è convocata dal Presidente, in sede straordinaria:

- per autonoma decisione del Presidente dell'Associazione;
- su richiesta di almeno due terzi del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti;

- su richiesta di almeno il trenta per cento dei soci aventi diritto di voto.

10.2 L'Assemblea in sede straordinaria può deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto, a mente delle disposizioni di cui al precedente punto **8.6**;
- sullo scioglimento dell'Associazione, a mente delle disposizioni di cui al precedente punto **8.6**;
- sulle richieste del Presidente, del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sulle istanze presentate da almeno il trenta per cento degli associati aventi diritto di voto;
- sulla revoca dei membri degli altri Organi Sociali, per giusta causa od indegnità e sulla loro sostituzione.

ART. 11 - PRESIDENTE

11.1 Il Presidente:

- è eletto dall'Assemblea, tra i soci ordinari, per cinque anni ed è rieleggibile senza limiti;
- è il rappresentate legale e giudiziale dell'Associazione;
- amministra l'Associazione con tutti i poteri, sia per l'amministrazione ordinaria che per quella straordinaria;
- esercita tali prerogative con firma singola;
- presiede l'Assemblea dei soci;
- presiede il Consiglio Direttivo, se esistente.

11.2 Il Presidente risponde del proprio operato unicamente all'Assemblea dei Soci.

11.3 Il Presidente mantiene aggiornato, anche tramite delegato, l'elenco dei soci, anche ai fini di quanto disposto al successivo punto 13.1.

11.4 A semplice richiesta anche verbale di un socio, comunica tempestivamente il numero dei soci aggiornato alla data della richiesta, anche ai fini di quanto disposto nei precedenti punti **8.2** e **8.3**.

11.5 Il Presidente può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente od ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, con atto scritto.

11.6 Quando non sia stato eletto il Consiglio Direttivo, il Presidente può delegare parte dei propri poteri anche a terzi procuratori, che possono anche non essere soci.

ART. 12 - VICE-PRESIDENTE

12.1 Il Vice-Presidente:

- è eletto dall'Assemblea, tra i soci ordinari, per cinque anni ed è rieleggibile senza limiti;
- coadiuva, quando richiesto, il Presidente nell'assolvimento dei suoi compiti;
- sostituisce, con gli stessi poteri, il Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.

12.2 In caso di sue dimissioni (indirizzate al Presidente), il Presidente convoca un'apposita Assemblea in sede ordinaria, entro trenta giorni dalla ricezione delle dimissioni stesse, per il reintegro della carica.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 Il Consiglio Direttivo è costituito od integrato dall'Assemblea in sede ordinaria..

13.2 Il Consiglio Direttivo è composto da:

- il Presidente dell'Associazione;
- il Vice-Presidente dell'Associazione;
- tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea.

13.3 I tre membri eletti del Consiglio rimangono in carica per cinque anni, possono essere rieletti senza limiti e possono essere revocati dall'Assemblea per giusta causa o per indegnità.

13.4 In caso di dimissioni (indirizzate al Presidente) o impedimento grave, o tale giudicato dal Consiglio Direttivo, di uno dei tre membri eletti, il Consiglio stesso può provvedere a cooptare un nuovo membro sino alla successiva Assemblea dei soci.

13.5 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Si riunisce, comunque, almeno tre volte per anno solare.

- 13.6** Esso può riunirsi in ogni luogo, purché in Italia, e l'avviso di convocazione potrà essere comunicato con qualsiasi mezzo almeno cinque giorni prima della riunione; in casi di urgenza tale termine è ridotto a due giorni; in carenza di tali termini, la riunione è comunque valida in caso di presenza di tutti i componenti.
- 13.7** Nella prima riunione successiva alla costituzione il Consiglio nomina, tra i due membri eletti, il Segretario.
- 13.8** Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 13.9** Le riunioni del Consiglio sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.
- 13.10** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e può compiere quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa.
- 13.11** Prima dell'inizio di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo formula, per ogni area e/o settore istituito a mente del successivo punto **13.13** (sentiti i rispettivi direttori o responsabili tecnici), una previsione programmatica ed economica; al termine di ogni anno sociale redige il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.
- 13.12** Il Consiglio Direttivo può variare le sede dell'Associazione, purché in Italia, ed istituire sedi secondarie, filiali ed uffici sia in Italia che all'estero.
- 13.13** Il Consiglio Direttivo può istituire specifiche aree e settori di competenza, in relazione agli scopi statutari (indicativamente e non esaustivamente elencati al precedente punto **3.3**), nominando, per ciascuna di esse, eventuali direttori o responsabili tecnici e dotandole di specifico regolamento interno.
- 13.14** Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri e, per singoli atti o categorie di atti, anche a terzi procuratori che non siano soci.
- 13.15** Quando il numero dei soci è inferiore od uguale a quindici, tutti i

compiti assegnati al Consiglio Direttivo sono assorbiti dal Presidente dell'Associazione, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma singola.

ART.14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 14.1** Quando il numero dei soci è superiore a cinquanta, la prima Assemblea utile in sede ordinaria provvede a costituire il Collegio dei Revisori dei Conti; quando il numero dei soci è inferiore od uguale a cinquanta, tutti i compiti assegnati al Collegio sono assorbiti dal Consiglio Direttivo.
- 14.2** Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dall'Assemblea ed è preposto al controllo dell'amministrazione e del patrimonio dell'Associazione.
- 14.3** Il Collegio può essere interpellato dal Consiglio per la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione dell'Associazione e su questioni particolarmente rilevanti segnalate dai soci.
- 14.4** Per lo svolgimento dei propri compiti, il Collegio può avvalersi dell'opera di uno o più professionisti esterni all'Associazione; il relativo onere è a carico dell'Associazione.

ART. 15 - PATRIMONIO SOCIALE

- 15.1** Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- a) dalle eventuali quote annuali dei soci nella misura stabilita dall'Assemblea e dagli eventuali contributi volontari degli stessi;
 - b) da elargizioni, donazioni o lasciti;
 - c) da qualsiasi reddito in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione od in gestione per conto terzi;
 - d) da fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto economico.

ART. 16 - AMMINISTRAZIONE

- 16.1** L'Associazione tiene tutti i libri contabili eventualmente richiesti dalla Legge e comunque tiene un'ordinata registrazione delle entrate e delle uscite, con l'indicazione delle relative operazioni, nonché di qualsiasi proprietà, credito, debito dell'Associazione stessa.
- 16.2** Ogni area o settore, eventualmente istituita in applicazione del precedente punto **13.13** , tiene una propria separata contabilità e redige un proprio rendiconto annuale con i criteri sopra indicati e con le eventuali modalità previste nello specifico regolamento interno
- 16.3** Gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare.

ART. 17 - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

- 17.1** In caso di scioglimento o liquidazione dell'Associazione per qualsiasi ragione, anche volontaria a seguito di delibera assunta a mente di quanto stabilito nei precedenti punti **8.6** e **10.2**, qualsiasi attività che rimanga dallo stato patrimoniale, dopo il pagamento e la soddisfazione di tutte le eventuali passività, sarà devoluta o trasferita, a scelta e cura del Consiglio Direttivo (su eventuale indicazione non vincolante dell'Assemblea), ad enti aventi scopi uguali o simili a quelli dell'Associazione, dando la preferenza, se possibile, ad altre organizzazioni riconosciute dalla Congregazione Vallombrosana OSB, ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della Legge 266/91 e del Codice Civile.

ART. 18 - V A R I E

- 18.1** Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Statuto, l'Associazione si rimette alle vigenti disposizioni di Legge, con particolare riferimento alla Legge 266/91 ed al Codice Civile.